

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 7/2015: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. C. 2893 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	5
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti approvati</i>)	15
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti del Governo</i>)	17
ERRATA CORRIGE	14

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 marzo 2015. — Presidenza del presidente della II Commissione Donatella FERRANTI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri, il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi e il viceministro dell'interno Filippo Bubbico.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 7/2015: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.
C. 2893 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 marzo 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che ieri le Commissioni hanno iniziato l'esame dell'articolo 1 del provvedimento.

Giulia SARTI (M5S) rileva come la seduta delle Commissioni sia iniziata in ritardo rispetto a quanto previsto e come ciò possa mettere in difficoltà i deputati interessati a seguire l'importante *question time* che si svolgerà in Assemblea alle ore 15 con la partecipazione del ministro Lupi.

Donatella FERRANTI, *presidente*, osserva come il breve ritardo nell'inizio dei lavori delle Commissioni non sia dovuto ad una mancanza di considerazione per le esigenze dei deputati, bensì alla oggettiva necessità di attendere che i relatori completassero l'approfondimento delle problematiche poste da taluni emendamenti.

Donatella DURANTI (SEL) preannuncia che alle ore 15 lascerà l'aula per assistere allo svolgimento del *question time* in Assemblea.

Andrea MANCIULLI (PD), *relatore per la IV Commissione*, pur condividendo le considerazioni delle colleghe intervenute, rivolge a tutti l'invito a lavorare con la massima responsabilità per concludere l'esame nei termini previsti.

ANGELO TOFALO (M5S) ritiene che il richiamo alla responsabilità debba essere in primo luogo rivolto al Governo ed ai relatori. Lamenta, infatti, che sull'articolo 1 non sia stato assunto un atteggiamento volto a consentire di migliorare sensibilmente il testo del provvedimento. Auspica, quindi, che i membri delle Commissioni dimostrino di poter lavorare in piena autonomia.

Le Commissioni respingono l'emendamento Sannicandro 1.2.

Daniele FARINA (SEL) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.3. Osserva, quindi, come il provvedimento in esame effettui un inaccettabile scambio tra sicurezza e libertà, prevedendo peraltro delle fattispecie penali non adeguatamente determinate, dove la nozione stessa di terrorismo appare dai confini incerti. Ritiene che si debba scongiurare il rischio che tali fattispecie siano applicate, ad esempio, anche agli italiani che sono andati a combattere con i curdi.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Daniele Farina 1.3, 1.4 e 1.5.

Nicola MOLTENI (LNA) illustra il proprio emendamento 1.6 e ne raccomanda l'approvazione. Condivide l'introduzione delle nuove figure di reato previste dall'articolo 1, ritenendo peraltro che le pene debbano essere più elevate.

Massimo ARTINI (Misto-AL) dichiara il proprio voto di astensione sull'emendamento Molteni 1.6.

Edmondo CIRIELLI (FdI-AN) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento Molteni 1.6, sottolineando come l'errore originario, rappresentato dall'approvazione dei cosiddetti « decreti svuota-carceri », costringa oggi ad innalzare le pene dei reati, nei casi in cui si voglia garantire l'effettività e la certezza della pena.

Giulia SARTI (M5S) preannuncia il voto di astensione del proprio gruppo sull'emendamento Molteni 1.6, in quanto, seppure favorevole ad un innalzamento del livello di sicurezza nel Paese, ritiene che la fattispecie penale in questione debba essere resa più precisa e determinata.

Daniele FARINA (SEL) ritiene che le pene previste siano più che sufficienti. Contesta tuttavia l'assunto, smentito dalla realtà quotidiana, secondo il quale a pene più elevate corrisponde un livello di sicurezza più elevato. Ricorda come le carceri si siano svuotate per effetto di un intervento della Corte costituzionale e preannuncia il voto contrario del gruppo SEL sull'emendamento Molteni 1.6.

Le Commissioni respingono l'emendamento Molteni 1.6.

Stefano DAMBRUOSO (SCpI), *relatore per la II Commissione*, anche a nome del relatore per la IV Commissione, onorevole Manciuilli, ritiene alla luce di quanto emerso dal dibattito di esprimere parere favorevole sull'emendamento Molteni 1.7, che, con riferimento alla « persona arruolata », innalza da 5 a 8 anni la pena della reclusione, che il testo in esame prevede da 3 a 6 anni. Ritira quindi la proposta di riformulazione dell'emendamento formulata dai relatori nella seduta di ieri.

Il viceministro Filippo BUBBICO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Nicola MOLTENI (LNA) ringrazia i relatori ed il Governo. Nel replicare al

collega Daniele Farina, osserva come sia un dato di fatto incontestabile che l'approvazione del decreto «svuota-carceri» rende necessario innalzare le pene, soprattutto quelle minime, che sono al di sotto dei 3 anni, per renderne effettiva l'applicazione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, precisa come nel caso di specie non si stiano innalzando le pene di fattispecie di reato già vigenti, ma si stia modulando la sanzione relativa a nuove fattispecie. Osserva, inoltre, come l'emendamento in questione consenta di allinearsi alla disciplina dell'arresto in flagranza.

Le Commissioni approvano l'emendamento Molteni 1.7 (*vedi allegato 1*).

Stefano DAMBRUOSO (SCpI), *relatore per la II Commissione*, intervenendo sugli emendamenti Chaouki 1.8 e 1.9, fa presente che le ragioni dell'invito al ritiro sono motivate esclusivamente dal fatto che le verifiche effettuate hanno messo in evidenza l'esistenza di una normativa che già persegue le medesime finalità previste dai due citati emendamenti.

Anna ROSSOMANDO (PD), pur confidando nella veridicità di quanto precisato dal relatore Dambruso, osserva che effettivamente la ricostruzione della normativa sul tema è risultata alquanto difficile. Quindi, sottoscrive e ritira gli emendamenti Chaouki 1.8 e 1.9, riservandosi di ripresentarli in Assemblea dopo aver svolto ulteriori approfondimenti.

Massimo ARTINI (Misto-AL) chiede che siano comunque posti in votazione gli emendamenti 1.10 e 1.12 a sua firma, sui quali il parere è contrario.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Artini 1.10 e 1.12.

Daniele FARINA (SEL) illustra l'emendamento Sannicandro 1.13, di cui è cofirmatario, sottolineando che la proposta

emendativa intende rendere meno generico il testo della disposizione normativa, come emerso anche nel corso dell'attività conoscitiva svolta nell'ambito del provvedimento, evitando che possa essere riferita anche a fenomeni di migrazione interna.

Giulia SARTI (M5S) concorda con l'esigenza segnalata dal collega Daniele Farina di specificare meglio a quale tipo di viaggi la norma intenda fare riferimento.

Rileva, inoltre, che tale finalità è perseguita anche dall'analogo emendamento Ferraresi 1.14, di cui è cofirmataria, ed invita, quindi, i relatori ed il Governo a valutare l'opportunità di svolgere ulteriori approfondimenti, anche al fine di proporre un'eventuale riformulazione delle proposte emendative.

Le Commissioni respingono l'emendamento Sannicandro 1.13.

Andrea COLLETTI (M5S) rileva come l'esperienza delle legislazioni straniere abbia messo in evidenza che raramente si è riusciti a contrastare i reati di tipo terroristico attraverso misure quali quelle proposte nel provvedimento in esame. Infatti, l'unica sentenza di condanna risultante in Europa sulla fattispecie in discussione è stata emessa in Olanda e, peraltro, attraverso il ricorso alla legislazione ordinaria, e non a quella speciale. Invita l'Esecutivo a prendere atto dell'inefficacia che questo tipo di norme ha palesato negli ordinamenti stranieri.

Massimo ARTINI (Misto-AL) sottolinea come l'emendamento Ferraresi 1.14 vada nella stessa direzione della norma predisposta dal Governo nel decreto e, pertanto, non comprende le ragioni per le quali i relatori ed il Governo abbiano espresso un parere contrario.

Giulia SARTI (M5S) ribadisce l'invito ad accantonare l'emendamento Ferraresi 1.14.

Stefano DAMBRUOSO, *relatore per la II Commissione*, e il viceministro dell'in-

terno Filippo BUBBICO si dichiarano favorevoli all'accantonamento.

Donatella FERRANTI, *presidente*, prende atto che l'emendamento Ferraresi 1.14 si intende quindi accantonato.

Daniele FARINA (SEL) illustra l'emendamento 1.15, a sua prima firma, sottolineando che esso intende specificare la nozione di reato introdotta da una norma che risulta essere troppo vaga.

Le Commissioni respingono l'emendamento Daniele Farina 1.15.

Stefano DAMBRUOSO (SCpI), *relatore per la II Commissione*, rivedendo la proposta di riformulazione dell'emendamento Molteni 1.11 avanzata dai relatori nella seduta di ieri, dichiara che il parere è favorevole a condizione che l'emendamento sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Nicola MOLTENI (LNA) accetta la riformulazione proposta dal relatore dell'emendamento 1.11, a sua prima firma.

Le Commissioni approvano l'emendamento Molteni 1.11 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, prende atto che gli emendamenti Chaouki 1.16 e 1.17 sono stati ritirati.

Massimo ARTINI (Misto-AL) invita i relatori ed il Governo a mutare la loro valutazione sull'emendamento 1.19 a sua firma, non comprendendo le ragioni del parere contrario.

Giulia SARTI (M5S) preannuncia un voto di astensione sugli identici emendamenti Artini 1.19 e Daniele Farina 1.20, mentre invita a svolgere un'ulteriore ri-

flessione sull'emendamento Ferraresi 1.21, di cui è cofirmataria, anche al fine di un'eventuale riformulazione.

Daniele FARINA (SEL) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.20, a sua prima firma, rilevando che la norma che l'emendamento intende sopprimere non produrrebbe alcun effetto di contrasto al fenomeno dei cosiddetti lupi solitari.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Artini 1.19 e Daniele Farina 1.20.

Stefano DAMBRUOSO (SCpI), *relatore per la II Commissione*, illustra le motivazioni alla base del parere contrario espresso sull'emendamento Ferraresi 1.21, precisando che sono state unanimemente condivise dai rappresentanti di vari dicasteri interessati.

Giulia SARTI (M5S) ringrazia il relatore Dambruoso per le ulteriori precisazioni fornite, segnalando tuttavia che l'emendamento di cui è cofirmataria intende utilizzare un linguaggio più consono al codice penale e specificare meglio ciò che si vuole punire.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ritiene utile un'ulteriore riflessione anche in considerazione del fatto che l'articolo 270-sexies del codice penale non si riferisce a reati, bensì a tipi di condotte. Propone, quindi, di riformulare la norma aggiungendo la parola « univocamente » dopo la parola « comportamenti ».

Stefano DAMBRUOSO (SCpI), *relatore per la II Commissione*, dichiarando di essere d'accordo con la presidente, invita i presentatori a riformulare l'emendamento (*vedi allegato 1*).

Il viceministro Filippo BUBBICO condivide la proposta di riformulazione del relatore per la II Commissione.

Giulia SARTI (M5S) riformula l'emendamento Ferraresi 1.21, di cui è cofirmataria.

Le Commissioni approvano l'emendamento Ferraresi 1.21 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Emanuela CORDA (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che sta per iniziare la seduta di interrogazioni a risposta immediata in Assemblea, alla quale parteciperà il ministro Lupi, e chiede, a nome del gruppo, la sospensione dei lavori delle Commissioni per consentire ai deputati di essere presenti in Aula.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dopo aver espresso l'avviso che sarebbe preferibile evitare una sospensione dei lavori, in quanto gli emendamenti presentati sono molti e le votazioni procedono a rilento, chiede ai rappresentanti degli altri gruppi di pronunciarsi sulla richiesta del Movimento 5 Stelle.

Alessia MORANI (PD) dichiara che il gruppo del Partito democratico in Commissione giustizia ritiene che si debba proseguire nei lavori senza sospensioni, essendo importante, anche alla luce di quanto sta accadendo in Tunisia, arrivare quanto prima alla conversione in legge del decreto-legge.

Gian Piero SCANU (PD), premesso che anche il gruppo del Partito democratico in Commissione difesa ritiene importante procedere speditamente nell'esame del decreto, osserva che l'intervento del ministro Lupi in Assemblea non dovrebbe durare più di dieci minuti e ritiene quindi che sospendere i lavori delle Commissioni non comporti un particolare ritardo.

Nicola MOLTENI (LNA) dichiara che il gruppo della Lega Nord è per sospendere i lavori per consentire ai deputati interessati di essere in Aula durante l'intervento del ministro Lupi.

Donatella FERRANTI, *presidente*, d'intesa con il presidente della IV Commissione, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 15.20, riprende alle 15.40.

Massimo ARTINI (Misto-AL), intervenendo sul suo emendamento 1.22, identico all'emendamento Daniele Farina 1.23, chiede le ragioni del parere contrario dei relatori e del Governo.

Donatella FERRANTI, *presidente*, chiarisce che il parere contrario è motivato dal fatto che si intende perseguire precisamente colui che si è addestrato autonomamente, laddove oggi il codice penale punisce solo l'addestramento, e non anche l'auto-addestramento, alle attività finalizzate al terrorismo.

DANIELE FARINA (SEL), intervenendo sul suo emendamento 1.23, identico all'emendamento Artini 1.22, fa presente, da una parte, che la collocazione della nuova fattispecie appare impropria, in quanto si configura un delitto che si consuma individualmente nell'ambito di una serie di articoli che prevedono reati associativi; e, dall'altra parte, che la eccessiva genericità della formulazione rischia di dare adito a diverse interpretazioni, come accaduto per i reati associativi.

Donatella FERRANTI, *presidente*, sottolinea che la formulazione non è generica e che la condotta che si intende punire non consiste soltanto nell'aver acquisito autonomamente istruzioni utili in linea teorica a commettere atti terroristici, ma anche nell'aver posto in essere i comportamenti finalizzati alla commissione degli atti in questione.

Andrea COLLETTI (M5S) ribadisce che l'inciso « anche autonomamente » è poco chiaro. Osserva ad esempio che acquisire attraverso internet o altro mezzo le istruzioni per commettere atti terroristici non significa auto-addestrarsi, considerato che si viene comunque addestrati da altri,

anche se non in un rapporto diretto faccia a faccia. Bisogna quindi chiarire, per evitare equivoci interpretativi, che significato si deve dare all'avverbio « autonomamente ».

Andrea MANCIULLI (PD), *relatore per la IV Commissione*, osserva che l'autoaddestramento non implica necessariamente l'apprendere da altri, sia pure per il tramite di un video o di un documento scritto, in quanto è possibile ad esempio imparare a costruire ordigni anche da soli. Si danno infatti casi di persone che hanno acquisito da sole le competenze per commettere gli atti terroristici di cui si parla e che a loro volta addestrano altri.

Nicola MOLTENI (LNA), preannuncia che il suo gruppo voterà contro gli emendamenti in esame, in quanto, pur giudicando essenziale determinare in modo chiaro le fattispecie penali, ritiene in questo momento soprattutto urgente e importante colmare le lacune dell'ordinamento italiano che non consentono di perseguire con la necessaria forza condotte che costituiscono un gravissimo rischio per il Paese.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Artini 1.22 e Daniele Farina 1.23, nonché l'emendamento Daniele Farina 1.24.

Daniele FARINA (SEL), illustrando il suo emendamento 1.25, esprime l'avviso che non si debba penalizzare l'uso della rete internet e fa presente che, entrando nell'ordine di idee sotteso al testo del Governo, l'uso della internet dovrebbe costituire una aggravante per tutti i reati.

Andrea COLLETTI (M5S) fa presente che dovrebbe essere considerata più grave la condotta di chi opera nei campi di addestramento in territorio straniero, rispetto a quella di chi opera in rete.

Le Commissioni respingono l'emendamento Daniele Farina 1.25.

Donatella FERRANTI, *presidente*, essendo imminente l'inizio delle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in Assemblea, sospende la seduta, avvertendo che la stessa riprenderà al termine delle votazioni dell'Assemblea.

La seduta, sospesa alle 16, riprende alle 20.05.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che l'onorevole Quartapelle ha ritirato il suo emendamento 5.10 e che l'onorevole Rostan ha sottoscritto gli emendamenti Verini e Scanu 5.80 e Salvatore Piccolo 5.6. Avverte, quindi, che le Commissioni passano ora ad esaminare l'emendamento Ferraresi 1.26.

Tancredi TURCO (Misto-AL) dichiara di sottoscrivere tutti gli emendamenti a prima firma dell'onorevole Massimo Artini.

Andrea COLLETTI (M5S) domanda ai relatori chiarimenti riguardo alla valutazione contraria dell'emendamento Ferraresi 1.26, di cui è cofirmatario.

Donatella FERRANTI, *presidente*, precisa che le disposizioni del decreto intendono aumentare la pena anche per chi addestra, e non soltanto per chi commette atti terroristici.

Stefano DAMBRUOSO (SCpI), *relatore per la II Commissione*, conferma il parere contrario sull'emendamento Ferraresi 1.26, ritenendo che le valutazioni compiute dal Governo siano congrue, avendo evidenziato un fattore di maggiore pericolosità anche per chi si auto-addestra.

Angelo TOFALO (M5S) ringrazia il relatore per gli ulteriori elementi forniti, rilevando, tuttavia, che le misure previste dal decreto sarebbero state forse efficaci se adottate in tempi passati, mentre ora risultano inadeguate a causa del progresso tecnologico che in questi ultimi dieci anni vi è stato nell'ambito della rete *web*.

Esprime forte preoccupazione per il fatto che un atteggiamento ostile nei riguardi dell'utilizzo degli strumenti informatici in questo campo possa poi produrre effetti contrari a quelli che si vogliono perseguire ed invita ad approvare l'emendamento Ferraresi 1.26, anche al fine di migliorare il testo del provvedimento.

Giulia SARTI (M5S) ringrazia, a sua volta, il relatore per i chiarimenti, ma rimane perplessa sui motivi per cui l'uso di internet sarebbe una aggravante non solo per chi addestra, ma anche per chi si addestra da solo. Sottolinea, infatti, che il concetto di pericolosità sarebbe più opportunamente riferibile a chi addestra e non a chi, invece, potrebbe solo voler acquisire informazioni su internet.

Donatella FERRANTI, *presidente*, sintetizzando il dibattito, precisa che il Movimento 5 Stelle sottolinea l'opportunità di limitare l'aggravante solamente a coloro che addestrano, e di non estenderla anche a chi si addestra.

Stefano DAMBRUOSO (SCpI), *relatore per la II Commissione*, rivedendo il proprio parere, si dichiara favorevole all'emendamento Ferraresi 1.26.

Il sottosegretario Domenico ROSSI concorda con il parere espresso dal relatore per la II Commissione.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD) richiama l'attenzione delle Commissioni sul fatto che i servizi di sicurezza riescono ad individuare più facilmente – e, quindi, a neutralizzare – chi va all'estero ad addestrarsi nell'ambito di gruppi di terroristi per poi compiere atti di terrorismo rispetto a chi si addestra da solo. La pericolosità dei cosiddetti lupi solitari, ossia di coloro che si auto-addestrano, risulta maggiore in quanto è più difficile la loro individuazione. Per questa ragione si giustifica una aggravante specifica per chi si auto-addestra da solo.

Le Commissioni approvano l'emendamento Ferraresi 1.26 (*vedi allegato 1*).

Massimo ARTINI (Misto-AL) chiede precisazioni in merito alla riformulazione dell'emendamento 1.28, a sua prima firma, lamentando il fatto in questa sia stata esclusa un'aggravante di pena.

Donatella FERRANTI, *presidente*, precisa che gli articoli 111 e 112 del codice penale già prevedono l'aumento di pena per i reati in cui sono coinvolti i minori d'età.

Massimo ARTINI (Misto-AL) accetta la riformulazione proposta dal relatore.

Daniele FARINA (SEL) preannuncia un voto contrario sull'emendamento Artini 1.28, precisando la posizione di SEL sfavorevole alla sottrazione della potestà genitoriale.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Artini 1.28 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*) e respingono gli emendamenti Molteni 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, nonché gli articoli aggiuntivi Molteni 1.01 e 1.02.

Massimo ARTINI (Misto-AL) evidenzia l'opportunità di definire chi sia colui che combatte e partecipa alle azioni terroristiche e, per tale ragione, mantiene il proprio articolo aggiuntivo 1.09.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Artini 1.09.

Donatella FERRANTI, *presidente*, comunica che il Governo ha presentato in questo momento quattro emendamenti (*vedi allegato 2*) riferiti agli articoli 2, 3 e 4 e che il termine per la presentazione di subemendamenti ai predetti emendamenti è stabilito alle ore 11 di domani mattina. Avverte quindi che gli emendamenti agli articoli 2, 3 e 4 sono conseguentemente accantonati. Sono altresì accantonati gli emendamenti riferiti agli articoli 5 e 6, su

alcuni dei quali sono in corso ulteriori approfondimenti da parte dei relatori e del Governo. Le Commissioni passano pertanto all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Stefano DAMBRUOSO (SCpI), *relatore per la II Commissione*, esprime, a nome di entrambi i relatori, parere contrario su tutti gli emendamenti e articoli aggiuntivi presentati.

Il viceministro Filippo BUBBICO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Daniele FARINA (SEL), premesso che trova scorretto da parte del Governo presentare emendamenti ai propri decreti-legge in sede di conversione degli stessi e quindi a breve distanza di tempo dalla loro adozione, interviene sul suo emendamento 7.1, chiarendo che la richiesta di soppressione dell'articolo 7 è motivata dal fatto che tale articolo disapplica per finalità di polizia importanti garanzie dei cittadini attinenti ai diritti di riservatezza. Sottolinea che si tratta non solo di misure di dubbia efficacia, come si è visto in passato, ma di misure per le quali non si prevede un termine finale di applicazione. Di fatto, in nome della lotta al terrorismo vengono introdotte in via emergenziale e senza termine misure gravemente lesive di importanti diritti della persona.

Giulia SARTI (M5S), premesso di condividere le considerazioni del deputato Farina in merito alla prassi del Governo di presentare emendamenti propri ai decreti-legge in sede di conversione degli stessi, illustra il suo emendamento 7.2, che sopprime l'articolo 7, che reca misure ingiustificatamente lesive dei diritti di riservatezza delle persone e la cui pericolosità è stata evidenziata anche nel corso delle audizioni svolte dalle Commissioni.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Daniele Farina 7.1 e Sarti 7.2.

Giulia SARTI (M5S) illustra il suo emendamento 7.3, che elimina quella che a suo parere è una mera ripetizione nel testo.

Donatella FERRANTI, *presidente*, chiarisce che nel testo del Governo si parla di polizia di prevenzione dei reati per distinguerla dalla polizia giudiziaria.

Le Commissioni respingono l'emendamento Sarti 7.3.

Daniele FARINA (SEL), intervenendo incidentalmente, osserva con preoccupazione che gli emendamenti testé presentati dal Governo contengono misure da stato di guerra o da anni di piombo.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Sannicandro 7.4 e Daniele Farina 7.5.

Daniele FARINA (SEL), intervenendo sull'emendamento 7.6, chiarisce che coinvolgere il Garante per la protezione dei dati personali consentirebbe di attenuare la gravità delle misure introdotte con questo articolo 7, che sono a suo giudizio inaccettabili.

Giulia SARTI (M5S) rileva la pericolosità di molte misure previste dal decreto-legge, che tra l'altro sono soltanto misure di repressione, mentre mancano del tutto le misure di prevenzione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Daniele Farina 7.6.

Anna ROSSOMANDO (PD), dopo aver illustrato i suoi emendamenti 7.7 e 7.8, che riprendono spunti emersi nel corso dell'indagine conoscitiva, li ritira.

Giulia SARTI (M5S) chiede le ragioni del parere contrario di relatori e Governo sul suo emendamento 7.9, sottolineando che si tratta di un emendamento che tenta di attenuare un grave difetto del testo, evidenziato nel corso delle audizioni svolte dalle Commissioni.

Il viceministro Filippo BUBBICO, premesso che le ragioni per l'adozione di misure speciali sono note a tutti e non devono essere spiegate, rileva che le questioni poste sono sicuramente rilevanti e saranno tenute presenti dal Governo nella fase applicativa del decreto-legge. Quanto al comma 3 dell'articolo 7, chiarisce che il ricorso al decreto ministeriale, piuttosto che al regolamento governativo, è dovuto alla esigenza di usare uno strumento più agile.

Le Commissioni respingono l'emendamento Sarti 7.9.

Daniele FARINA (SEL) illustra il suo articolo aggiuntivo 7.01, che tenta di porre un limite temporale alla disciplina emergenziale di restrizione dei diritti dei cittadini stabilita dal decreto in esame, che rischia altrimenti di restare in vigore per un tempo indefinito.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo 7.01.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che le Commissioni passano all'esame dell'articolo 8. Avverte altresì che sono inammissibili per estraneità di materia i seguenti articoli aggiuntivi: Molteni 8.03 che incide sul funzionamento delle Commissioni per le ricompense (centrali e periferiche) dell'amministrazione della pubblica sicurezza, Molteni 8.04 che modifica la disciplina degli scrutini per la progressione del personale della Polizia di Stato, e Molteni 8.05, che estende il DASPO alle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico.

Stefano DAMBRUOSO (SCpI), *relatore per la II Commissione*, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario sulle proposte emendative Sarti 8.1, Fiano 8.01 per carenza di copertura economica, Molteni 8.02 e Sarti 8.06. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Marcolin 8.2 e Ferrara 8.3, se riformulati alla lettera a) sostituendo le parole « 414, comma 2, » con le seguenti « 414, comma

4, »; esprime parere favorevole sull'emendamento Fusilli 8.4 e sull'emendamento Sarti 8.5 se riformulato. Ritiene che quest'ultimo emendamento debba essere votato solo dopo che sia stato approvato l'articolo 9 che istituisce il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

Il viceministro Filippo BUBBICO, esprime parere conforme al relatore.

Le Commissioni respingono l'emendamento Sarti 8.1.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), cofirmataria dell'emendamento Marcolin 8.2, accoglie la riformulazione proposta dal relatore.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento 8.2, ritiene che il medesimo vi abbia rinunciato.

Le Commissioni approvano, con distinte votazioni, gli emendamenti Ferrara 8.3 (*nuova formulazione*) e Fusilli 8.4 (*vedi allegato 1*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, secondo quanto proposto dal relatore, l'emendamento Sarti 8.5 sarà votato dopo l'eventuale approvazione dell'articolo 9.

Nicola MOLTENI (LNA) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Fiano 8.01 e ne raccomanda l'approvazione, evidenziando come questo possa essere utile sia potenziando le forze di polizia sia dando delle risposte a dei giovani che attendono di poter essere assunti dalla Polizia di Stato, dai Carabinieri e dalla Guardia di finanza, avendo superato un concorso pubblico.

Rileva altresì che l'emendamento ha le giuste coperture economiche e che non presenta costi eccessivi. Per tali ragioni sarebbe un grave errore non votare questo emendamento. Conclude sottolineando come, se fosse bocciato, vi sarebbe la prova che di sicurezza e ordine pubblico poco importa alla maggioranza.

Giampiero SCANU (PD) rileva che le argomentazioni dell'onorevole Molteni sono condivise nel merito dal PD, tanto è vero che l'articolo aggiuntivo è stato presentato da un deputato che riveste un ruolo di primo piano nella direzione del PD. Tuttavia per una oggettiva impossibilità legata alla carenza di copertura finanziaria tale articolo aggiuntivo non può essere approvato in questa occasione. Considerato che il tema oggetto dell'articolo aggiuntivo in esame è ritenuto di estrema importanza dal parte del Governo, dichiara di essere sicuro che l'esecutivo assumerà le iniziative opportune per rispondere a tutte le esigenze che ne stanno alla base.

Luca FRUSONE (M5S) dichiara che il gruppo M5S è favorevole all'articolo aggiuntivo 8.01, in quanto risponde sia all'esigenza di sicurezza del Paese che alle aspettative di tutti quei giovani che stanno aspettando di ricoprire un ruolo nella pubblica sicurezza. Dopo aver annunciato la presentazione in Assemblea di un emendamento anche per l'anno 2010 e 2011, comunica che i deputati del suo gruppo appartenenti alle Commissioni Giustizia e Difesa sottoscrivono l'articolo aggiuntivo Fiano 8.01.

Daniele FARINA (SEL) dichiara che voterà a favore dell'articolo aggiuntivo Fiano 8.01, auspicando che questo possa rappresentare una nuova via per affrontare il tema della sicurezza in luogo di una eccessiva e spropositata produzione legislativa.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Fiano 8.01.

Donatella FERRANTI, *presidente*, in relazione all'articolo aggiuntivo appena respinto, osserva come, in generale, l'apertura di graduatorie a favore di idonei possa determinare la perdita di una occasione di lavoro per tutti coloro che non potranno più partecipare a nuovi concorsi, che non verrebbero più indetti proprio in ragione della riapertura di graduatorie di concorsi svolti nel passato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi Molteni 8.02 e Sarti 8.06.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti presentati in seduta dal Governo (*vedi allegato 2*) è fissato alle ore 11 di domani.

Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 21.20.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 17 marzo 2015, pagina 7, seconda colonna, dopo la diciannovesima riga, inserire il seguente periodo: « Le Commissioni respingono l'emendamento Daniele Farina 1.1 ».

ALLEGATO 1

DL 7/2015: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione (C. 2893 Governo).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: da tre a sei anni con le seguenti: da cinque a otto anni.

1. **7.** Molteni, Caparini, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin.

Al comma 2, capoverso articolo 270-quater.1 sostituire le parole: da tre a sei anni con le seguenti: da cinque a otto anni.

1. **11.** (nuova formulazione) Molteni, Caparini, Fedriga, Guidesi, Gianluca Pini, Marcolin.

Al comma 3, lettera a) dopo la parola: comportamenti inserire la seguente: univocamente.

1. **21.** (nuova formulazione) Ferraresi, Sarti, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Businarolo, Tofalo.

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente: « Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informativi o telematici ».

1. **26.** Ferraresi, Sarti, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Businarolo, Tofalo.

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) La condanna per i delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1 e 270-quinquies comporta la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale quando è coinvolto un minore.

1. **28.** (nuova formulazione) Artini, Turco.

ART. 8.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Fino al 31 gennaio 2018:

a) non possono essere autorizzate, ai sensi dell'articolo 18, della legge 3 agosto 2007, n. 124, condotte previste dalla legge come reato per le quali non è opponibile il segreto di Stato a norma dell'articolo 39, comma 11, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 270, comma 2, 270-ter, 20-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 302, 306, comma 2, 414, comma 4 del codice penale;

b) con le stesse modalità di cui all'articolo 23, comma 2 della legge 3 agosto 2007, n. 124, la qualifica di agente di pubblica sicurezza, con funzione di polizia

di prevenzione, può essere attribuita anche al personale delle Forze armate, che non ne sia già in possesso, che sia adibito, ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge n. 124 del 2007, al concorso alla tutela delle strutture e del personale del DIS o dei Servizi di informazione per la sicurezza;

c) le identità di copertura, di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, possono essere utilizzate negli atti dei procedimenti penali di cui all'articolo 19 della medesima legge, dandone comunicazione con modalità riservate all'autorità giudiziaria precedente contestualmente all'opposizione della causa di giustificazione;

d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 497, comma 2-bis, del codice di procedura penale, l'autorità giudiziaria, su richiesta del direttore generale del DIS o dei direttori dell'AISE o dell'AISI, quando sia necessario mantenerne segreta la reale identità nell'interesse della sicurezza della Repubblica o per tutelarne

l'incolumità, autorizza gli addetti agli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124 a deporre in ogni stato o grado di procedimento con identità di copertura.

8. 3. (nuova formulazione) Ferrara, Tofalo, Villecco Calipari, Vitelli, Pagano.

Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«e) È affidato all'Agenzia informazione e sicurezza esterna (AISE) il compito di svolgere attività di informazione anche mediante assetti di ricerca elettronica verso l'estero, a protezione degli interessi politici, militari economici, scientifici e industriali della Repubblica Italiana. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir) con cadenza mensile circa le attività di ricerca elettronica.

8. 4. Fusilli.

ALLEGATO 2

DL 7/2015: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione (C. 2893 Governo).

EMENDAMENTI DEL GOVERNO

ART. 2.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

b-bis) all'articolo 497-bis, primo comma, del codice penale, le parole: « è punito con la reclusione da uno a quattro anni », sono sostituite dalle seguenti: « è punito con la reclusione da due a cinque anni »;

b-ter) all'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera *m)*, è aggiunta la seguente: *m-bis)* delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'articolo 497-bis del codice penale. »;

b-quater) all'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale, la lettera *m-bis)* è soppressa. ».

2. 101. Il Governo.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 266-bis, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: « è consentita l'intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tra più sistemi », sono aggiunte le seguenti: anche attraverso l'impiego di strumenti o di programmi informatici per

l'acquisizione da remoto delle comunicazioni e dei dati presenti in un sistema informatico.

1-ter. All'articolo 226 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante « Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale », sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « quando sia necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, n. 4 e 51, comma 3-bis », sono inserite le seguenti: « nonché di quelli commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche »;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: « 3-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3, il procuratore può autorizzare, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, di conservazione dei dati acquisiti, anche relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, quando gli stessi sono indispensabili per la prosecuzione dell'attività finalizzata alla prevenzione di delitti di cui al comma 1.

1-quater. Dopo l'articolo 234 del codice di procedura penale è inserito il seguente: « 234-bis (Acquisizione di documenti e dati informatici) – 1. È sempre consentita l'acquisizione di documentazione e dati informatici conservati all'estero, anche di-

versi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare. ».

2. 100. Il Governo.

ART. 3.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Al fine di assicurare al Ministero dell'interno l'immediata raccolta delle informazioni in materia di armi, munizioni e sostanze esplodenti, i soggetti di cui agli articoli 35 e 55 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché le imprese cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, comunicano tempestivamente alle questure territorialmente competenti le informazioni e i dati ivi previsti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici, secondo modalità e tempi stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto.

3-ter. All'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « A decorrere dal 5 aprile 2015, le imprese sono tenute ad utilizzare », sono sostituite dalle seguenti: « Le imprese possono utilizzare »;

b) il comma 2, primo periodo, è sostituito dal seguente: « Ogni impresa istituisce un sistema di raccolta dei dati per gli esplosivi per uso civile, che comprende la loro identificazione univoca lungo tutta la catena della fornitura e durante l'intero ciclo di vita dell'esplosivo, ovvero può consorzarsi con altre imprese al fine di istituire e condividere un sistema di raccolta automatizzato dei dati relativi alle operazioni di carico e di scarico degli

esplosivi che consenta la loro pronta tracciabilità, secondo quanto previsto dal comma 1. »;

c) al comma 5 è inserito il seguente periodo: « È fatto obbligo alle imprese di provvedere alla verifica periodica del sistema di raccolta dei dati per assicurare la sua efficacia e la qualità dei dati registrati, nonché di proteggere i dati raccolti dal danneggiamento o dalla distruzione accidentali o dolosi. ».

3-quater. Gli obblighi per le imprese, di cui al comma 3-ter del presente articolo, si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: Integrazione della disciplina dei reati concernenti l'uso e la custodia di sostanze esplodenti, *sono aggiunte le seguenti:* e tracciabilità delle armi e delle sostanze esplodenti.

3. 100. Il Governo.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. All'articolo 38, primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è aggiunto il seguente periodo: « La denuncia è, altresì, necessaria per i soli caricatori in grado di contenere un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe ed un numero superiore a 15 colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge 18 aprile 1975, n. 110 ».

3-ter. All'articolo 31, primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è aggiunto il seguente periodo: « Ai titolari di licenza di cui al periodo precedente e nell'ambito delle attività autorizzate con la licenza medesima, le autorizzazioni e gli adempimenti previsti dalla normativa vi-

gente non sono richiesti per i caricatori di cui all'articolo 38, primo comma, ultimo periodo ».

3-quater. All'articolo 697, primo comma, del codice penale, dopo le parole: « detiene armi o » sono aggiunte le seguenti: « , caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell'articolo 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, o ».

3-quinquies. Chiunque, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto, detiene caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell'articolo 38 primo comma, ultimo periodo del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dal comma 1 del presente articolo deve provvedere alla denuncia entro il 4 novembre 2015. Sono fatte salve le ipotesi di esclusione dall'obbligo di denuncia previste dal medesimo articolo 38, secondo comma.

3-sexies. All'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 2 è inserito il seguente: « *2-bis.* in deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, l'attività venatoria non è consentita con l'uso del fucile rientrante tra le armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica, di cui alla categoria *b*, punto 7, dell'Allegato I della direttiva 91/477/CEE, richiamata dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, nonché con l'uso di armi e cartucce a percussione anulare di calibro non superiore al 6 millimetri Flobert ».

3-septies. Alle armi escluse dall'uso venatorio ai sensi dell'articolo 13, comma *2-bis*, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, come modificato dal comma *3-sexies*, detenute alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi i limiti numerici sulla detenzione vigenti anteriormente alla medesima data. In caso di cessione, a qualunque titolo, delle armi medesime si applicano i limiti detentivi di cui all'articolo 10, comma 6, primo periodo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: Integrazione della disciplina dei

reati concernenti l'uso e la custodia di sostanze esplodenti, sono aggiunte le seguenti: e di quella della detenzione di armi comuni da sparo e dei relativi caricatori.

3. 101. Il Governo.

Dopo l'articolo 3 inserito il seguente:

ART. 3-bis.

(Modifiche all'ordinamento penitenziario e al codice di procedura penale).

1. All'articolo *4-bis*, comma 1, della legge 26 luglio 1975 n. 354, dopo le parole: « 630 del codice penale » sono aggiunte: « all'articolo 12, commi 1 e 3, del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ».

2. All'articolo 380 del codice di procedura penale, dopo la lettera *m*) è aggiunta la seguente: lettera *n*) delitti di promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di persone ai fini dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ».

3. 0100. Il Governo.

ART. 4.

Al comma 1, lettera d), capoverso, il comma 1 dell'articolo 75-bis, è sostituito dal seguente: « 1. Il contravventore al divieto di espatrio conseguente all'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e *2-bis* dell'articolo 9 è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

4. 100. Il Governo.